



# COMUNE di DIANO D'ALBA

(Provincia di Cuneo)

Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero o.d.g. 3 del 17 luglio 2024  
"Approvazione stato di attuazione dei programmi e controllo salvaguardia degli equilibri di Bilancio"

Il Revisore Unico del Comune di Diano d'Alba

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 29.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) anni 2024-2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 29.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 30/04/2024 con la quale è stato approvato il conto consuntivo per l'esercizio 2023 e atteso che da tale rendiconto emerge un avanzo d'amministrazione così composto:

Avanzo di amministrazione 2023 complessivo euro 928.580,96 di cui:

- Euro 301.326,00 di fondi accantonati;
- Euro 299.801,62 di fondi vincolati,
- Euro 42.734,32 di fondi destinati agli investimenti;
- Euro 284.719,02 di avanzo libero.

Considerato che, dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono state approvate una serie di variazioni di bilancio come di seguito:

- Giunta Comunale n.8 del 24/01/2024 (Bilancio di previsione 2024/2026 - variazioni di cassa e residui ai fini del D.Lgs n.118/2011);
- Giunta Comunale n.40 del 03/04/2024 (riaccertamento residui);
- Consiglio Comunale n.9 del 30/04/2024 (1a variazione Bilancio di previsione 2024/2026);
- Giunta Comunale n.64 del 22/05/2024 (2a variazione Bilancio di previsione 2024/2026);

Considerato che l'avanzo di amministrazione 2023 è stato applicato, come avanzo presunto, in sede di redazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 con le seguenti modalità:

euro **80.308,41** da avanzo d'amministrazione vincolato da consuntivo 2020 per quota capitale mutui MEF sospesa ed poi applicata in quanto nell'esercizio 2024 scade l'ammortamento dei mutui interessati;

euro 78.858,78 da avanzo d'amministrazione vincolato derivante da entrate vincolate nell'esercizio 2023 erogate dallo stato per la realizzazione di n. 3 opere finanziate inizialmente con L.145/2018, poi confluite in PNRR (ed ora nuovamente stralciate) di cui è stato corrisposto nell'esercizio 2023 un acconto del 20%, non impegnato nell'esercizio 2023 ed iscritto nel bilancio 2024 quale spesa per l'intero importo di progetto e pertanto finanziato in parte con avanzo vincolato.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

*" 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."*

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Dato atto che risulta opportuno, verificare la salvaguardia degli equilibri e provvedere, se del caso, alla variazione di assestamento generale di bilancio prendendo altresì atto della verifica dei programmi presentata dai responsabili di servizio ognuno per i capitoli di bilanci assegnati a mezzo PEG.

Atteso che con la proposta di deliberazione si intende verificare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;

■ la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;

Dato atto che, nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

■ le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;

■ i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

■ verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;

■ intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

■ monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

## ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, prendendo atto che alla proposta di deliberazione sono allegati con la lettera "A" il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011 e con lettera "B" la verifica sullo stato di attuazione dei programmi.

Considerato inoltre che:

a. non sono presenti debiti fuori bilancio;

b. non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;

c. il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato ritenuto congruo nel suo ammontare dopo istruttoria del Servizio finanziario;

d. la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;

e. non risulta necessario alcun provvedimento di riequilibrio e che nessuna variazione viene proposta come assestamento al presente bilancio di previsione 2024/2026.

## CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso,

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data odierna;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2024/2026;

ESPRIME per quanto di competenza

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente l'approvazione dello stato di attuazione dei programmi e controllo salvaguardia degli equilibri di Bilancio.

Lì, 16 luglio 2024

IL REVISORF UNICO

Rag. Gamalerò Paolo